DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA, E DEL VINCOLO ALBERGHIERO

Art. 4

Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non puo' essere superiore a 51 volte l'ammontare dei canoni dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1956, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero
Estremi	Legge 27 dicembre 1956, n. 1414
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-locazioni-di-immobili-adibiti-ad-uso-di-albergo-1956/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it